



## ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA \_\_\_\_\_ PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E CURA AREE VERDI, IRRIGAZIONE ALBERI E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO COMUNALE – TRIENNIO 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE"

Il giorno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Pieve di Cento (di seguito solo Comune), Piazza A. Costa n 17, codice fiscale 00470350372 e partita IVA 00510801202, qui rappresentato dal Responsabile del IV Settore "Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile", \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. \_\_\_\_\_),

e  
l'Associazione/Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del  
legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

#### Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

#### Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**Premesso**, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

**Premesso**, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale <https://www.comune.pievedicento.bo.it/>, in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali [ \_\_\_\_\_ ] *[Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione]*;
- l'Associazione è iscritta nel Registro \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_.

**Tanto** richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, avvia con la stessa la collaborazione nelle attività di pulizia e cura delle aree verdi, di irrigazione degli alberi e di distribuzione di materiale informativo comunale, come meglio descritti al successivo art. 4 (di seguito denominati, per brevità, "servizio").

### **Articolo 3 – Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

### **Articolo 4 – Servizio**

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

1. supportare il personale comunale o in convenzione nella cura e pulizia delle aree verdi, attività occasionali di raccolta e reimpiego di suppellettili ed elettrodomestici di origine domestica oggettivamente riutilizzabili, per un impiego complessivo di 20 ore settimanali da parte di una o più unità operative, per un periodo compreso tra maggio e ottobre;
2. irrigazione di alberi di nuovo impianto collocati presso aree verdi pubbliche, da svolgersi mediante n. 25 interventi con cadenza settimanale nel periodo intercorrente fra metà aprile e metà settembre, per un totale di n. 180 ore complessive. Gli interventi dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi propri, ma con la possibilità di usufruire di attrezzature messe a disposizione dal Comune e atte all'esecuzione dell'intervento di irrigazione sopra descritto.
3. curare la distribuzione del materiale informativo comunale su richiesta del responsabile del Servizio Urp con le modalità di volta in volta indicate dallo stesso responsabile.

### **Articolo 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione fino al 31/12/2027. La convenzione è rinnovabile alla scadenza, in accordo fra le parti, per ulteriori 3 (tre) anni.

### **Articolo 6 – Rimborso spese**

Dato che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo (articolo 17 comma 3 del Codice) è consentito esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Comune riconosce all'Associazione un contributo massimo erogabile complessivo, fino al 31/12/2027, pari ad euro 1.400,00 (millequattrocento/00) annui, comprensivi degli oneri previsti al successivo Art. 8, da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli importi, una volta approvata la rendicontazione di cui al paragrafo precedente, saranno versati sul Conto Corrente che verrà opportunamente comunicato all'Amministrazione comunale.

### **Articolo 7 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Qualora il volontario usi mezzi ed attrezzi messi a disposizione dal Comune, lo stesso deve dare dimostrazione di essere debitamente formato e abilitato all'uso.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una o più polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,

nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_. Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio così come previsto all'Art. 6 della presente scrittura privata.

#### **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

#### **Articolo 11 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

Le eventuali spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Pieve di Cento, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Comune di Pieve di Cento

\_\_\_\_\_

L'Associazione

\_\_\_\_\_